Assicurativo.it

Polizza assicurativa avvocati, gli adempimenti

di Spataro

Ecco il testo

del 2016-10-13 su Assicurativo.it, oggi e' il 20.05.2024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 settembre 2016

Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. (16A07253)

(GU n.238 del 11-10-2016)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Â«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forenseÂ»; Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilita' civile professionale
1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita' professionale. 2. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. 3. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'avvocato anche per colpa grave. 4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato. 6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per Â«attivita' professionaleÂ» deve intendersi: a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; d) la redazione di pareri o contratti; e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. 7. E' facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato. 8. L'assicurazione deve prevedere, altresi', la copertura della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. 9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita' per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. 10. In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Art. 2
Efficacia nel tempo della copertura assicurativa
1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza. 2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'. Art. 3
Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:
========== | Cat. | Fascia di rischio | Massimale minimo | +=========+==========+==========+ | |Attivita' svolta in forma | | | |individuale con fatturato | | | |riferito all'ultimo esercizio |Euro 350.000,00 per | | |chiuso non superiore a euro |sinistro e per anno | | A |30.000,00 |assicurativo | +---------+----------+----------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |individuale con fatturato | | | |riferito all'ultimo esercizio |Euro 500.000,00 per | | |chiuso superiore a 30.000 e |sinistro e per anno

| | B |non superiore a euro 70.000,00|assicurativo | +---------+----------+----------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |individuale con fatturato | | | |riferito all'ultimo esercizio |Euro 1.000.000,00 per | | |chiuso superiore a euro |sinistro e per anno | | C |70.000,00 |assicurativo | +---------+----------+----------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |collettiva (studio associato o| | | |societa' tra professionisti) | | | |con un massimo di 10 | | | |professionisti e un fatturato |Euro 1.000.000,00 per | | |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di| | |chiuso non superiore a euro |euro 2.000.000,00 per anno| | D |500.000,00 |assicurativo | +---------+----------+----------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |collettiva (studio associato o| | | |societa' tra professionisti) | | | |con un massimo di 10 | | | |professionisti e un fatturato |Euro 2.000.000,00 per | | |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di| | |chiuso superiore a euro |euro 4.000.000,00 per anno| | E |500.000,00 |assicurativo | +---------+----------+----------+ | |Attivita' svolta in forma | | | |collettiva (studio associato o|Euro 5.000.000,00 per | | |societa' tra professionisti) |sinistro, con il limite di| | |composto da oltre 10 |euro 10.000.000,00 per | | F |professionisti |anno assicurativo | +---------+----------+----------+
2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sara' comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facolta' di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo. 3. E' facolta' delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso. 4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile. Art. 4
Assicurazione contro gli infortuni
1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. 2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attivita' professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidita' permanente o l'invalidita' temporanea, nonche' delle spese mediche. 3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attivita' professionale. 4. Le somme assicurate minime sono le seguenti: capitale caso morte: euro 100.000,00; capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00; diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00. Art. 5
Modalita' attuative
1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale l'avvocato e' iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet. 2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate. Roma, 22 settembre 2016
Il Ministro: Orland

-

Hai letto: Polizza assicurativa avvocati, gli adempimenti

Approfondimenti: Avvocati > Assicurativo > Assicurazioni > Polizza > Deontologia > Professione >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it